

- lità specifica unica, e reinserire i non vedenti privi di udito e i pluriminorati psicosensoriali;
- d) promuove la formazione professionale di soggetti operanti nel campo della riabilitazione, recupero e reinserimento dei non vedenti privi di udito e dei pluriminorati psicosensoriali;
- e) individua specifiche forme di assistenza individuale ai soggetti sordociechi, con particolare riferimento alla fornitura di sostegno personalizzato mediante guide-comunicatori e interpreti.

Art. 3

(Disposizione finanziaria)

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge l'entità della spesa è stabilita a decorrere dall'anno 2014 con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.
2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese indicate al comma 1, a decorrere dall'anno 2014, sono iscritte nell'UPB 53007 a carico del capitolo che la Giunta regionale istituisce, ai fini della gestione, nello stato di previsione della spesa del Programma operativo annuale (POA).

La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 16 settembre 2013.

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
Gian Mario Spacca

AI SENSI DELL'ARTICOLO 5, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17, IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLICATE LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE.

NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

- Proposta di legge a iniziativa della Giunta regionale, n. 344 del 4 luglio 2013;

- Proposta di legge a iniziativa del Consigliere Latini, n. 343 del 27 giugno 2013;
- Parere espresso dalla V Commissione Assembleare Permanente del 23 luglio 2013;
- Relazione della I Commissione assembleare permanente in data 2 settembre 2013;
- Deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 10 settembre 2013, n. 128.

REGOLAMENTI REGIONALI

Regolamento regionale 16 settembre 2013, n. 5 concernente:

Modifiche al regolamento regionale 19 ottobre 2009, n. 6 "gestione e tutela dei molluschi bivalvi in attuazione dell'articolo 13, comma 2, della legge regionale 13 maggio 2004, n. 11".

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121, comma 4, della Costituzione;
Visto l'articolo 35, commi 2 e 5, dello Statuto della Regione;
Vista la deliberazione del Consiglio - Assemblea legislativa regionale n. 81 del 10 settembre 2013;

emana il seguente regolamento:

MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 19 OTTOBRE 2009, N. 6 "GESTIONE E TUTELA DEI MOLLUSCHI BIVALVI IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 13, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE 13 MAGGIO 2004, N. 11".

Art.1

(Modifica dell'articolo 2 del r.r. 6/2009)

1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 del regolamento regionale 19 ottobre 2009, n. 6 (Gestione e tutela dei molluschi bivalvi in attuazione dell'articolo 13, comma 2, della legge regionale 13 maggio 2004, n. 11) è abrogata.

Art. 2

(Modifica dell'articolo 3 del r.r. 6/2009)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 del r.r. 6/2009 è aggiunto il seguente:

“2 bis. La cattura delle specie di cui al comma 2 è effettuata nel rispetto della normativa sanitaria riguardante la classificazione delle zone di produzione e raccolta dei molluschi bivalvi.”

Art. 3

(Modifiche dell'articolo 4 del r.r. 6/2009)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 del r.r. 6/2009 è inserito il seguente:

“1 bis. I consorzi comunicano alla struttura organizzativa regionale competente le variazioni intervenute nella compagine organizzativa entro trenta giorni dal loro verificarsi.”

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 del r.r. 61/2009, è aggiunto il seguente:

“2 bis. Nel caso in cui la percentuale delle imprese aderenti non scenda al di sotto del 50 per cento, il consorzio ha un anno di tempo per ricostituire la percentuale prevista dall'articolo 2, comma 2, lettera a). In mancanza di tale ricostituzione nel termine indicato, si procede alla revoca di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo.”

Art. 4

(Sostituzione dell'articolo 5 del r.r. 6/2009)

1. L'articolo 5 del r.r. 6/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 5 (Piano di gestione)

1. I consorzi definiscono, nei limiti della disciplina della pesca statale e comunitaria, le seguenti misure tecniche e di gestione:

- a) i quantitativi giornalieri massimi pescabili da ciascuna impresa, anche in considerazione degli eventuali limiti massimi stabiliti dalla Regione;
 - b) l'uso degli attrezzi consentiti nel massimo rispetto della fauna e della flora ittica secondo le prescrizioni stabilite dalla Regione;
 - c) i periodi di tempo per lo svolgimento dell'attività di pesca;
 - d) i punti di sbarco autorizzati tra quelli presenti nell'area di pertinenza del consorzio, gli orari e le modalità di sbarco;
 - e) la costituzione di aree di ripopolamento;
 - f) i periodi massimi di attività;
 - g) i periodi minimi di fermo pesca;
 - h) i periodi e le zone di semina o riposo;
 - i) le quantità massime di prelievo annuo e le zone di raccolta.
2. Ciascun consorzio, entro il 30 novembre di ogni anno, invia alla Giunta regionale e alla competente Capitaneria di porto il piano di gestione,

redatto e firmato da un ricercatore afferente a un istituto di ricerca pubblico o comunque riconosciuto dal Ministero competente.

3. Il piano di gestione è approvato dal consiglio di amministrazione del consorzio e presentato ai soci in occasione di un'assemblea da svolgersi entro il 31 gennaio di ogni anno.
4. Il piano è redatto alla luce delle informazioni biologiche e gestionali raccolte nel periodo precedente, adeguatamente documentate e riassunte nella relazione di cui al comma 5 e deve contenere le informazioni di cui al comma 1.
5. Il piano di gestione contiene anche una relazione consuntiva dell'attività svolta, riferita all'anno in corso, da cui risultino:
 - a) numero di barche iscritte al consorzio;
 - b) periodi di fermo tecnico;
 - c) periodi di fermo volontario, con specifica delle aree;
 - d) numero mensile di giorni di pesca e stima giornaliera delle ore di pesca;
 - e) piano delle quote di pesca giornaliera per barca;
 - f) sbarcato mensile e media giornaliera per barca;
 - g) resoconto dettagliato delle azioni di gestione e delle azioni di sperimentazione;
 - h) analisi comparata dell'andamento negli anni dello sforzo di pesca e di altri parametri correlati;
 - i) analisi dettagliata degli scostamenti dal piano di gestione preventivato riguardante l'anno, con previsione per il periodo decorrente dal momento della redazione al 31 dicembre successivo.
6. La Giunta regionale può formulare osservazioni sul piano presentato, alle quali il consorzio è tenuto ad adeguarsi. In mancanza, le parti in contrasto con le osservazioni sono annullate.
7. Eventuali variazioni alle misure tecniche contenute nel piano di cui al comma 2, qualora non incidenti sullo sforzo di pesca, sono comunicate in forma scritta da ciascun consorzio alla struttura organizzativa regionale competente in materia, alla Capitaneria di porto competente per territorio, alle imprese aderenti e non aderenti al consorzio, e sono esecutive, anche nei confronti dei pescatori non aderenti al consorzio medesimo, a decorrere dal giorno successivo a quello della data di affissione all'albo della Capitaneria.
8. Per le imprese che non aderiscono ad alcuno dei consorzi riconosciuti viene fissato un limite massimo di prelievo pari a 200 chilogrammi giornalieri. Le stesse imprese possono esercitare la pesca esclusivamente tramite la tecnica denomi-

nata “dell’ancora” ai sensi del d.m. 22 dicembre 2000 (Modificazioni al decreto ministeriale 21 luglio 1998 concernente la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi)”.

Art. 5

(Modifiche dell’articolo 8 del r.r. 6/2009)

1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell’articolo 8 del r.r. 6/2009 è inserita la seguente:

“a bis) il dirigente della struttura organizzativa regionale competente in materia di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare o suo delegato;”.

1. Al comma 4 dell’articolo 8 del r.r. 6/2009 le parole: “comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “comma 2”.

Art. 6

(Modifiche dell’articolo 10 del r.r. 6/2009)

1. Al comma 3 dell’articolo 10 del r.r. 6/2009 le parole: “In fase di prima applicazione e comunque non oltre il 30 giugno 2011” sono sostituite dalle seguenti: “Fino al 30 giugno 2016”.
2. Il comma 6 dell’articolo 10 del r.r. 6/2009 è sostituito dal seguente:

“6. Ai fini di una ottimale gestione della risorsa, la Giunta regionale può disporre la realizzazione di attività di studio e di analisi scientifica”.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Marche.

Ancona, 16 settembre 2013

Il Presidente della
Giunta Regionale
Gian Mario Spacca

AI SENSI DELL’ARTICOLO 5, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17 (NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E DI DIRITTO ALL’INFORMAZIONE SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI), IN APPENDICE AL REGOLAMENTO REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLICATE LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE.

AI SENSI DELL’ARTICOLO 5, COMMA 4, DELLA L.R. 17/2003 E’ ALTRESI’ PUBBLICATO IL TESTO VIGENTE DEL REGOLAMENTO REGIONALE 19 OTTOBRE 2009, N. 6 (GESTIONE E TUTELA DEI MOLLUSCHI BIVALVI IN ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 13, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE 3 MAGGIO 2004, N. 11), COORDINATO CON LE MODIFICHE E INTEGRAZIONI APPORTATE CON IL REGOLAMENTO REGIONALE SOPRA PUBBLICATO.

NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

- Deliberazione della Giunta regionale del 9 luglio 2013, n. 994;
- Relazione della III Commissione assembleare permanente del 24 luglio 2013;
- Deliberazione del Consiglio-Assemblea legislativa regionale nella seduta del 10 settembre 2013, n. 128.

TESTO VIGENTE DEL REGOLAMENTO REGIONALE 19 OTTOBRE 2009, N. 6 (GESTIONE E TUTELA DEI MOLLUSCHI BIVALVI IN ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 13, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE 3 MAGGIO 2004, N. 11), COORDINATO CON LE MODIFICHE E INTEGRAZIONI APPORTATE CON IL REGOLAMENTO REGIONALE SOPRA PUBBLICATO, CHE SONO STAMPATE IN NERETTO.

Avvertenza:

ai sensi dell’articolo 7, comma 3, della legge regionale 28 luglio 2003, n. 17 (Norme in materia di ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione e di diritto all’informazione sugli atti amministrativi), la pubblicazione dei testi normativi coordinati ha esclusivamente carattere informativo. Restano fermi il valore e l’efficacia dei testi normativi riprodotti.

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente regolamento detta disposizioni per la gestione e la tutela dei molluschi bivalvi, in attuazione dell’articolo 13, comma 2, della legge regionale 13 maggio 2004, n. 11 (Norme in materia di pesca marittima e acquacoltura).

Art. 2

(Riconoscimento dei consorzi di gestione dei molluschi bivalvi)

1. La Regione riconosce su base compartimentale e subcompartimentale i consorzi di gestione dei molluschi bivalvi in possesso dei requisiti di cui al comma 2.
2. Può essere riconosciuto il consorzio che:
 - a) comprende un numero di soci che rappresentino almeno il 75 per cento delle imprese autorizzate alla cattura dei molluschi bivalvi con draga idraulica nell'area presa in esame;
 - b) **abrogata**
 - c) sia retto da uno statuto che preveda:
 - 1) in modo esplicito, quale obiettivo primario, l'incremento della risorsa dei molluschi bivalvi attraverso concrete iniziative per la sua salvaguardia, semina, ripopolamento, controllo delle catture, istituzione di aree di riposo biologico, turnazione dell'attività di pesca delle navi;
 - 2) la collaborazione con l'Amministrazione regionale e gli istituti di ricerca per studi e ricerche sull'ambiente marino, in stretto collegamento con l'attività di pesca dei molluschi bivalvi;
 - 3) la promozione della formazione e della qualificazione professionale del personale addetto alla pesca dei molluschi bivalvi;
 - 4) la valorizzazione della qualità dei prodotti.
3. La domanda di riconoscimento del consorzio è trasmessa alla struttura organizzativa regionale competente in materia di pesca marittima.
4. Alla richiesta dovranno essere allegati:
 - a) elenco completo delle imbarcazioni aderenti debitamente sottoscritto;
 - b) copia autentica dello statuto;
 - c) copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante.
5. Il riconoscimento è effettuato con decreto del dirigente della struttura organizzativa regionale competente.

Art. 3

(Gestione della risorsa molluschi bivalvi)

1. Nell'ambito del compartimento ove opera un consorzio di gestione riconosciuto ai sensi dell'articolo 2, la cattura della risorsa è effettuata dalle barche con il sistema della draga idraulica autorizzata con la licenza di pesca.
2. Nei compartimenti e nelle aree affidate alla

gestione dei consorzi ai sensi dell'articolo 4, la gestione e la cattura con draghe idrauliche riguardano le seguenti specie: vongole (venus-gallina), canalicchi, telline, cuori, andara o scafarca.

2 bis. La cattura delle specie di cui al comma 2 è effettuata nel rispetto della normativa sanitaria riguardante la classificazione delle zone di produzione e raccolta dei molluschi bivalvi.

Art. 4

(Affidamento e revoca)

1. La Giunta regionale, sentita la Consulta regionale per l'economia ittica di cui all'articolo 6 della l.r. n. 11/2004, affida ai consorzi riconosciuti ai sensi dell'articolo 2 la gestione della pesca dei molluschi bivalvi su base compartimentale e subcompartimentale, con le modalità e nei limiti stabiliti dal presente regolamento.

1 bis. I consorzi comunicano alla struttura organizzativa regionale competente le variazioni intervenute nella compagine organizzativa entro trenta giorni dal loro verificarsi.
2. La gestione della pesca è revocata nei seguenti casi:
 - a) al consorzio cui aderiscano un numero di imprese inferiore alla percentuale stabilita dall'articolo 2, comma 2, lettera a);
 - b) per persistenti e accertate violazioni degli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e statutarie;
 - c) per irregolare funzionamento che pregiudica l'assolvimento degli scopi del consorzio stesso.

2 bis. Nel caso in cui la percentuale delle imprese aderenti non scenda al di sotto del 50 per cento, il consorzio ha un anno di tempo per ricostituire la percentuale prevista dall'articolo 2, comma 2, lettera a). In mancanza di tale ricostituzione nel termine indicato, si procede alla revoca di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo.

Art. 5

(Piano di gestione)

1. I consorzi definiscono, nei limiti della disciplina della pesca statale e comunitaria, le seguenti misure tecniche e di gestione:
 - a) **i quantitativi giornalieri massimi pescabili da ciascuna impresa, anche in considerazione degli eventuali limiti massimi stabiliti dalla Regione;**
 - b) **l'uso degli attrezzi consentiti nel massimo rispetto della fauna e della flora ittica**

- secondo le prescrizioni stabilite dalla Regione;
- c) i periodi di tempo per lo svolgimento dell'attività di pesca;
 - d) i punti di sbarco autorizzati tra quelli presenti nell'area di pertinenza del consorzio, gli orari e le modalità di sbarco;
 - e) la costituzione di aree di ripopolamento;
 - f) i periodi massimi di attività;
 - g) i periodi minimi di fermo pesca;
 - h) i periodi e le zone di semina o riposo;
 - i) le quantità massime di prelievo annuo e le zone di raccolta.
2. Ciascun consorzio, entro il 30 novembre di ogni anno, invia alla Giunta regionale e alla competente Capitaneria di porto il piano di gestione, redatto e firmato da un ricercatore afferente a un istituto di ricerca pubblico o comunque riconosciuto dal Ministero competente.
 3. Il piano di gestione è approvato dal consiglio di amministrazione del consorzio e presentato ai soci in occasione di un'assemblea da svolgersi entro il 31 gennaio di ogni anno.
 4. Il piano è redatto alla luce delle informazioni biologiche e gestionali raccolte nel periodo precedente, adeguatamente documentate e riassunte nella relazione di cui al comma 5 e deve contenere le informazioni di cui al comma 1.
 5. Il piano di gestione contiene anche una relazione consuntiva dell'attività svolta, riferita all'anno in corso, da cui risultino:
 - a) numero di barche iscritte al consorzio;
 - b) periodi di fermo tecnico;
 - c) periodi di fermo volontario, con specifica delle aree;
 - d) numero mensile di giorni di pesca e stima giornaliera delle ore di pesca;
 - e) piano delle quote di pesca giornaliera per barca;
 - f) sbarcato mensile e media giornaliera per barca;
 - g) resoconto dettagliato delle azioni di gestione e delle azioni di sperimentazione;
 - h) analisi comparata dell'andamento negli anni dello sforzo di pesca e di altri parametri correlati;
 - i) analisi dettagliata degli scostamenti dal piano di gestione preventivato riguardante l'anno, con previsione per il periodo decorrente dal momento della redazione al 31 dicembre successivo.

6. La Giunta regionale può formulare osservazioni sul piano presentato, alle quali il consorzio è tenuto ad adeguarsi. In mancanza, le parti in contrasto con le osservazioni sono annullate.
7. Eventuali variazioni alle misure tecniche contenute nel piano di cui al comma 2, qualora non incidenti sullo sforzo di pesca, sono comunicate in forma scritta da ciascun consorzio alla struttura organizzativa regionale competente in materia, alla Capitaneria di porto competente per territorio, alle imprese aderenti e non aderenti al consorzio, e sono esecutive, anche nei confronti dei pescatori non aderenti al consorzio medesimo, a decorrere dal giorno successivo a quello della data di affissione all'albo della Capitaneria.
8. Per le imprese che non aderiscono ad alcuno dei consorzi riconosciuti viene fissato un limite massimo di prelievo pari a 200 chilogrammi giornalieri. Le stesse imprese possono esercitare la pesca esclusivamente tramite la tecnica denominata "dell'ancora" ai sensi del d.m. 22 dicembre 2000 (Modificazioni al decreto ministeriale 21 luglio 1998 concernente la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi).

Art. 6

(Individuazione delle aree di pesca e autorizzazione all'esercizio)

1. La Giunta regionale, sentite le associazioni di categoria e previo parere della competente commissione assembleare, individua le aree di pesca e le imbarcazioni autorizzate alla pesca nelle aree medesime.

Art. 7

(Criteri per la mobilità)

1. La Giunta regionale consente il trasferimento di unità di pesca da un compartimento ad un altro nel caso in cui un consorzio acquisisca a qualsiasi titolo unità di pesca appartenenti ad altro compartimento.
2. La Giunta regionale disciplina i procedimenti di cui al comma 1.

Art. 8

(Comitato di coordinamento)

1. Al fine di garantire un adeguato monitoraggio volto alla gestione eco-compatibile della risorsa, è istituito presso la struttura organizzativa regionale competente un Comitato di coordinamento composto da:

- a) il dirigente della struttura organizzativa regionale competente in materia o suo delegato;
a bis) il dirigente della struttura organizzativa regionale competente in materia di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare o suo delegato;
- b) tre esperti di biologia marina, nominati dalla Giunta regionale su indicazione delle università e dei centri di ricerca operanti nel territorio regionale di chiara esperienza nel settore della biologia marina e della gestione e tecnica della pesca;
- c) i comandanti delle Capitanerie di Porto dei compartimenti marittimi regionali o loro delegati;
- d) i presidenti pro-tempore dei consorzi di gestione dei molluschi bivalvi della Regione o loro delegati;
- e) i rappresentanti delle quattro associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.
2. Il Comitato approva il regolamento per il proprio funzionamento.
3. La partecipazione alle sedute del Comitato è a titolo gratuito.
4. Il comitato esprime pareri e proposte alla Giunta regionale nelle materie di cui al presente regolamento e in particolare esprime parere sul piano di gestione di cui all'articolo 5, **comma 2**.

Art. 9

(Vigilanza)

1. Ciascun consorzio individua, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, i soggetti incaricati della vigilanza ai quali possono essere attribuite le funzioni di agente giurato.
2. La Provincia riconosce la nomina di agenti giurati ai sensi dell'articolo 163, comma 3, lettera b), del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli altri enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).
3. Gli agenti giurati, in aggiunta alle Forze di polizia cui compete per legge, vigilano sull'osservanza delle norme in materia compreso il rispetto dei punti di sbarco, delle taglie minime dei molluschi bivalvi prelevati e delle ulteriori regole di gestione e tutela adottate dal consorzio per garantire l'equilibrio tra prelievo e conservazione della risorsa.

Art. 10

(Norme transitorie)

1. In fase di prima applicazione, le domande di cui all'articolo 2, comma 3, sono presentate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Dall'entrata in vigore del presente regolamento e fino al riconoscimento e all'affidamento di cui agli articoli 2 e 4 è confermato l'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi nell'ambito dei seguenti compartimenti marittimi:
- a) Ancona e San Benedetto del Tronto ai Consorzi per la Gestione Pesca Molluschi Bivalvi (CO.GE.VO.) di Ancona e Civitanova Marche rispettivamente nelle aree di cui alle lettere b) e c) del comma 3;
- b) San Benedetto del Tronto al Consorzio per la Gestione Pesca Molluschi (CO.VO.PI.) nell'area di cui alla lettera d) del comma 3;
- c) Pesaro al Consorzio Gestione Molluschi (CO.GE.MO.) nell'area di cui alla lettera a) del comma 3.
3. Fino al 30 giugno 2016, sono individuate le seguenti aree di pesca in temporanea deroga alle aree di pesca coincidenti con gli attuali compartimenti, come previsto dal d.m. 12 gennaio 1995, n. 44 (Regolamento recante norme sulla costituzione di consorzi tra imprese di pesca per la cattura dei molluschi bivalvi):
- a) area A, coincidente con il compartimento di Pesaro e Urbino che va da Gabicce al fiume Cesano;
- b) area B, coincidente con la porzione del compartimento di Ancona che va dal fiume Cesano fino a Porto Recanati e precisamente nel punto corrispondente a 1,1 km a nord del punto mediano della diga foranea della foce del fiume Potenza;
- c) area C, coincidente con la porzione del compartimento di Ancona che va da Porto Recanati e precisamente nel punto corrispondente a 1,1 km a nord del punto mediano della diga foranea della foce del fiume Potenza al fiume Chienti;
- d) area D, coincidente con il compartimento di San Benedetto del Tronto che va dal fiume Chienti al fiume Tronto.
4. Nel periodo di cui al comma 3 la Regione, d'intesa con le associazioni di categoria e con i consorzi, promuove iniziative rivolte al trasferimento o alla rottamazione delle imbarcazioni.
5. In fase di prima applicazione, sono autorizzate alla pesca nelle aree di cui al comma 3 le imbarcazioni di cui all'allegato al presente regolamento.

6. Ai fini di una ottimale gestione della risorsa, la Giunta regionale può disporre la realizzazione di attività di studio e di analisi scientifica.

**MOZIONI, RISOLUZIONI E ORDINI
DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA
LEGISLATIVA REGIONALE**

Estratto del processo verbale della seduta del 10 settembre 2013, n. 128

- ordine del giorno sulla proposta di regolamento n. 7 "Gestione e tutela dei molluschi bivalvi".

omissis

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca;

- **Proposta di Regolamento n. 7** ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: **"Modifiche al Regolamento regionale 19 ottobre 2009, n. 6 - Gestione e tutela dei molluschi bivalvi in attuazione dell'articolo 13, comma 2, della legge regionale 13 maggio 2004, n. 11"**

omissis

Il Presidente comunica che in merito all'argomento trattato è stata presentata ed acquisita agli atti **una proposta di ordine del giorno** a firma del consigliere Badiali (in qualità di Presidente della III Commissione assembleare) e **la pone in votazione. L'Assemblea legislativa approva l'ordine del giorno**, nel testo che segue:

**"L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
DELLE MARCHE,**

PREMESSO che

- la pesca dei molluschi bivalvi ed in particolare della vongola "*Chamelea Gallina L.*" costituisce un'attività economica con un importante impatto per la regione Marche, in cui sono attive 220 "vongolare" su un totale nazionale di 610;
- nel 2009 l'Assemblea legislativa regionale ha approvato il Regolamento regionale n. 6 che ha confermato le 4 aree di pesca - corrispondenti ai

quattro Consorzi successivamente riconosciuti dalla Giunta regionale - alle quali sono state assegnate le imbarcazioni marchigiane;

- il Regolamento regionale n. 6 del 2009 ha altresì previsto la realizzazione di uno studio finalizzato ad individuare le modalità per garantire l'ottimale gestione della risorsa;
- alle attività di monitoraggio finalizzate alla redazione dello studio sono stati pienamente associati i rappresentanti dei quattro consorzi marchigiani;
- da ultimo, all'inizio del 2013 i contenuti dello studio sono stati illustrati al Comitato di coordinamento per la gestione e la tutela dei molluschi bivalvi;
- l'Assemblea legislativa regionale con la risoluzione n. 96 da 13 novembre 2012 ha impegnato la Giunta regionale ad individuare una soluzione condivisa da tutti i membri del Comitato; nonostante questa indicazione, il Comitato, che ha svolto quattro incontri tra la fine di novembre 2012 e la metà di gennaio 2013, non è riuscito a trovare un accordo al proprio interno;
- il gruppo tecnico ristretto degli esperti in seno al Comitato ha formulato alcune indicazioni che sono state condivise dai membri del Comitato stesso;
- la III Commissione ha svolto tra i mesi di febbraio ed aprile 2013 una serie di audizioni con i rappresentanti dei consorzi e delle organizzazioni sindacali del settore della pesca e ha incontrato il responsabile scientifico della ricerca ed il curatore del monitoraggio;

CONSIDERATO che

- le indicazioni condivise riguardano:
 - la costituzione di un fondo regionale di solidarietà, alimentato dagli stessi Consorzi sulla base di un apposito regolamento da essi condiviso, finalizzato a fronteggiare le situazioni di discontinuità di presenza della risorsa, allo scopo di integrare la temporanea riduzione o eventuale perdita di reddito dei pescatori; l'avviamento di forme sperimentali di utilizzo delle aree non disponibili alla pesca, tra le quali ricomprendere anche l'area 0-0,3 miglia dalla costa interdotta alla pesca in base al regolamento Ce 1967/06, quali aree di nursery o di riproduzione;
 - il miglioramento delle informazioni gestite dai consorzi attraverso tecniche di georeferenziazione dei singoli motopesca;
 - la sperimentazione tra forme di gestione della risorsa che concorrano a ridurre le fluttuazioni negative legate al ciclo biologico delle vongole, in particolare attraverso la semina di novellame, la rotazione tra le aree di pesca e di semina per otte-

nere una maggiore densità del prodotto commerciale e per massimizzare l'abbondanza di seme:

la realizzazione di campagne pubblicitarie mirate:

- dal rapporto emerge, in particolare, che ogni Consorzio ha avuto una produzione molto variabile, sia complessiva che per barca e che questa situazione non sembra essere collegabile con il rapporto tra l'ampiezza della zona e il numero di barche; inoltre, le fluttuazioni annuali del pescato, complessivo e per barca, sembrano essere determinate dall'interazione dei fattori ambientali con la gestione della risorsa;

Tutto ciò premesso e considerato

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

a porre in essere ogni azione amministrativa utile a dare concreta attuazione ai contenuti delle azioni condivise, al fine di migliorare la gestione della risorsa;

ad avviare, in particolare, dei percorsi di formazione/informazione degli operatori del settore, valutando la fattibilità dell'utilizzo delle risorse FEAP/FSE della prossima programmazione 2014-2020, associata alla corretta definizione ed utilizzo dei piani di gestione;

ad avanzare la proposta presso le opportune sedi istituzionali di continuare il negoziato con le istituzioni europee affinché; sia concessa la deroga al divieto di pesca nell'area 0-0,3 di miglia dalla costa".

Il Presidente
Vittoriano Solazzi

Il Consigliere Segretario
Franca Romagnoli

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 1253 del 09/09/2013.

Art. 29, comma 4 bis della LR 11/12/2001, n. 31 .Variazione compensativa di cassa al Programma Operativo Annuale approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1787 del 28 dicembre 2012 e sue successive modificazioni ed integrazioni - Euro 51.000,00.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

1. Di apportare al bilancio di previsione per l'anno 2013 le variazioni in termini di cassa di cui all'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di apportare, ai fini della gestione, alla DGR 1787 del 28 dicembre 2012 (POA 2013), e sue successive modificazioni ed integrazioni, le seguenti variazioni in termini di cassa di cui all'ALLEGATO B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. Di trasmettere copia del presente atto, all'Assemblea legislativa delle Marche entro dieci giorni dalla sua adozione e di disporre la pubblicazione sul Bollettino della Regione Marche entro quindici giorni ai sensi dell'articolo 29, comma 8 e dell'articolo 9, comma 4 della LR 11 dicembre 2001, n. 31.